

dd. 22/04/2020

COMUNE DI TON  
PROVINCIA DI TRENTO

## FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI



**LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE ESISTENTE  
SULLE PP.FF. 399/1 - 399/2 - 407 - 408/1 C.C. TOSS.**

**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e dell'art. 176 comma 1 lettera "a" del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante **cottimo fiduciario**.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

**Art. 2 Ammontare dell'appalto**

L'importo dei lavori, stimato dalla Stazione Appaltante (SA) è pari a Euro 69.130,77 (Euro sessantanovemilacentotrenta/77) -, come risulta dal prospetto sotto riportato.

	Euro
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	Euro 68.504,52
Costi della sicurezza	Euro 626,25
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 69.130,77</b>

**Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:**

**a) categoria prevalente:**

Categoria OS 1 (Lavori in terra) per Euro 69.130,77 - di cui:

- Euro 626,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 68.504,52 per lavorazioni soggette a ribasso.

In sede di gara, l'impresa Fedrizzi Claudio Scavi con sede legale in via G. Verdi, 16 fraz. Toss - 38010 Ton (TN) codice fiscale FDRCLD64E01F187N e partita iva 01500780224, ha fatto la migliore offerta con il ribasso percentuale unico del 16,424% (diconsi sedici virgola quattrocentoventiquattro per cento) sul prezzo soggetto a ribasso d'asta di € 68.504,52+I.V.A. così che l'importo contrattuale ammonta ad € 57.879,59 di cui euro 57.253,34 per lavori ed euro 626,25 per oneri della sicurezza.

**Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza**

L'impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore è tenuto a redigere (art. 17 comma 1 lettera a) il piano operativo di sicurezza (POS).

**Art. 4 Cauzioni e coperture assicurative**

**Non è dovuta** nessuna cauzione né provvisoria né definitiva.

**Non sono dovute** nemmeno le coperture assicurative di cui all'art. 23 bis della LP 26/1993.

**Art. 5 Subappalto**

**Non è ammesso il subappalto.**

## **Art. 6 Termini per l'esecuzione**

L'Impresa esecutrice si impegna inoltre a dare compiuti i lavori entro il termine di n. 100 (cento) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

## **Art. 7 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, l'amministrazione aggiudicatrice procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi. Si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'appaltatore.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n.26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00.

L'appaltatore elegge il domicilio legale in via Guardi n. 7 fraz. Vigo – 38010 TON (TN) - presso il Comune di Ton.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

## **Art. 8 Pagamenti all'appaltatore**

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis **non è prevista l'anticipazione** disciplinata dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm..

**Non** si procede al pagamento di avanzamenti ed il pagamento sarà effettuato a saldo delle prestazioni a seguito dell'apposizione del visto su fattura ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg..

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, **nella corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore;

b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del regolamento di attuazione.

Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il **mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di cui alle circolari in materia. È fatta salva l'applicazione della procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso risulti inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia comunque proceduto a saldare l'importo dovuto senza avere effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

#### **ART. 9 Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta affidataria**

L'appaltatore si impegna ad applicare il "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Ton con delibera n.11 della Giunta comunale di data 09/02/2015, il cui art. 2 estende il proprio ambito soggettivo di applicazione "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di

diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione dal rapporto con l'amministrazione aggiudicatrice.

#### **ART. 10 Tracciabilità dei pagamenti**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In proposito si rammenta che alle opere testé affidate sono attribuiti i seguenti codici distintivi: **CUP H17H18001350007 CIG nr. 8085982B6D.**

L'appaltatore si impegna a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge n. 136/2010 sopra citata.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta degli stessi contratti.

L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e al Commissariato del Governo della provincia di Trento dell'eventuale inadempimento da parte della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto in conformità alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

#### **Art. 11 Norme finali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'appaltatore. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'amministrazione aggiudicatrice, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione, della L.P. 2/2016, del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'impresa

Il Responsabile del procedimento – Il Segretario comunale

*Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 nr. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale). Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di protocollazione/registrazione all'interno del sistema di gestione documentale PITRE del Comune di Ton.*